

Codice A1715A

D.D. 24 marzo 2025, n. 261

Art. 17 l.r. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "DELLA SERRA" (TO) - Presa d'atto sostituzione concessionario. Rinnovo della Concessione dell'A.F.V. e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo (ZAC).



ATTO DD 261/A1715A/2025

DEL 24/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “DELLA SERRA” (TO) – Presa d’atto sostituzione concessionario. Rinnovo della Concessione dell’A.F.V. e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo (ZAC).

Visti e viste:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n.18-1757 e s.m.i. ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 20.07.1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. e del 08.03.2004, n. 15-11925”;

la determinazione dirigenziale n. 29 del 06.03.2001 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Della Serra" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 1300, ubicata nei Comuni di Piverone e Azeglio e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, a favore del Sig. *omissis*, fino al 31.01.2007;

la determinazione dirigenziale n. 6 del 16.01.2002 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, individuata nella planimetria catastale agli atti ed avente la superficie di ha 200;

la determinazione dirigenziale n. 53 del 28.02.2007, con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra" e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2016;

la determinazione dirigenziale n. 73 del 03.02.2012, con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra", con estromissione di terreni pari ad ettari 367.41.81 per una superficie complessiva risultante pari ad ha 932.52.19, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il provvedimento di concessione;

la determinazione dirigenziale n. 111 del 16.02.2012, con la quale è stato preso atto della nomina a concessionario della suddetta azienda agri-turistico-venatoria del signor *omissis*, in sostituzione del signor *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 876 del 18.12.2015, con la quale:

- si prendeva atto della nomina del signor FOSSATO Stefano a concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Della Serra", in sostituzione del signor *omissis*;
- si autorizzava, con decorrenza dal 01.02.2016, la trasformazione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Della Serra", ubicata nei Comuni di Piverone e Azeglio e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, di ettari 932.52.19, in azienda faunistico-venatoria omonima;
- si rinnovava la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Della Serra", fino al 31.01.2025;

la determinazione dirigenziale n. 363 del 25.05.2016, con la quale si autorizzava, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Della Serra", l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa di ettari 44.05.00;

la determinazione dirigenziale n. 1028 del 25.11.2023, di ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale; tale atto ha rettificato la superficie dell'AFV Della Serra in ettari 940,7693, di cui ettari 872,7379 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

l'istanza prot. n. 23733/2024 del 08.10.2024 con la quale il Sig. Stefano FOSSATO, concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "DELLA SERRA" ha richiesto il rinnovo della concessione della A.F.V. e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo;

l'istanza prot. n. 31222/2024 del 24.12.2024 con la quale il Sig. Cristian BAGNOD ha richiesto la

presa d'atto del cambio del concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "DELLA SERRA", intestando la concessione al Sig. Cristian BAGNOD medesimo;

lo Statuto del "Consorzio per la Riserva di Caccia della Serra" del 17.02.1983;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e la dichiarazione resa dal Concessionario Sig. Stefano FOSSATO, entrambe allegare all'istanza di richiesta di rinnovo della concessione dell'A.F.V. e della relativa Z.A.C.;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 03.12.2024, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

la dichiarazione resa dal Sig. Cristian BAGNOD, acquisita durante il sopralluogo del 19.02.2025;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 19.02.2025, sottoscritto dai funzionari incaricati, dal presidente del Consorzio, dal concessionario dimissionario, dal nuovo concessionario nominato dal consorzio, dal tecnico dell'AFV e da un socio cacciatore e conservato agli atti del Settore;

il verbale di ulteriore sopralluogo ispettivo avvenuto il 19.03.2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV e della relativa Z.A.C., redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di presa d'atto del cambio di concessionario, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore;

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'AFV e della relativa Z.A.C., è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

constatato che la richiesta di presa d'atto della sostituzione del concessionario, è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

preso atto della determinazione dirigenziale n. 132 del 26.02.2025, del Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali ed avente per oggetto: "D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda faunistico venatoria "Della Serra". Proponente: Azienda faunistico venatoria "Della Serra". Comuni di Azeglio, Piverone, Viverone (TO). Screening di Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZSC/ZPS "Lago di Viverone" IT1110020 e alla ZSC "Serra di Ivrea" IT1110057"; la quale ha determinato che: "lo screening di Valutazione di Incidenza del rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico venatoria Della Serra, nei comuni di Azeglio, Piverone, Viverone (TO), proposto dal sig. Fossato Stefano, ricadente nella ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" e confinante con la ZSC IT1110057 "Serra di Ivrea", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e smi, si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione di Incidenza Appropriata";

ritenuto pertanto, sulla base delle istruttorie effettuate dal Settore e della documentazione presentata di accogliere:

- la sopraindicata istanza con la quale il Sig. Stefano FOSSATO, concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "DELLA SERRA" ha richiesto il rinnovo della concessione della A.F.V. e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo;

- la sopraindicata istanza con la quale il Sig. Cristian BAGNOD ha richiesto la presa d'atto della sostituzione del concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "DELLA SERRA", intestando la concessione al Sig. Cristian BAGNOD medesimo;

stabilendo a tale fine:

- di prendere atto della nomina del Sig. Cristian BAGNOD, quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "DELLA SERRA" in sostituzione del Sig. Stefano FOSSATO dimissionario, come stabilito nell'assemblea dei consorziati del 16.12.2024;

- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "DELLA SERRA", ubicata nei comuni di Comuni di Piverone e di Azeglio e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Torino, con una superficie totale di ettari 940,7693, di cui ettari 872,7379 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, per anni 9 (nove) come previsto dallo statuto del consorzio, a favore del Sig. Cristian BAGNOD fino al 31.01.2034;

- di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, come da D.G.R.18-1757 del 28.7.2020 e s.m.i., all'interno della A.F.V. "DELLA SERRA", per una superficie complessiva di ettari 43,3746, ubicati nei Comuni di Piverone e di Azeglio fino al 31.01.2034;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria e della zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo, devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA" e "ZONA ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA TIPO 1". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al rinnovo delle concessioni dell'A.F.V. ed A.A.T.V.;

vista la scheda n. 365 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione

Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”,che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo alla presa d’atto della sostituzione del concessionario dell’A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di prendere atto della nomina del Sig. Cristian BAGNOD, *omississ* quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "DELLA SERRA" in sostituzione del Sig. Stefano FOSSATO dimissionario, come stabilito nell'assemblea dei consorziati del 16.12.2024;
- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "DELLA SERRA", ubicata nei comuni di Comuni di Piverone e di Azeglio e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Torino, con una superficie totale di ettari 940,7693, di cui ettari 872,7379 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, per anni 9 (nove) come previsto dallo statuto del consorzio, a favore del Sig. Cristian BAGNOD fino al 31.01.2034;
- di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, come da D.G.R.18-1757 del 28.7.2020 e s.m.i., all'interno della A.F.V. "DELLA SERRA", per una superficie complessiva di ettari 43,3746, ubicati nei Comuni di Piverone e di Azeglio fino al 31.01.2034;
- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria e della zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia senza facoltà di sparo, devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA" e "ZONA ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA TIPO 1". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R.18-1757 del 28.7.2020 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto